



ORDINANZA SINDACALE					
SETTORE/DIREZIONE	DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI				
SEZIONE	POLIZIA LOCALE				
ORDINANZA N°	25	Data num.	26/10/2020	Pag. totali	4
Tipologia ordinanza	Contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000				
Proponente	Dott. Lorenzo Giona				

Oggetto: misure urgenti di contenimento del COVID-19

IL SINDACO

- Richiamate tutte le disposizioni Nazionali e le Ordinanze da parte della Regione Lombardia in materia di contenimento dell'emergenza epidemologica da Covid 19;
- Visto in particolare il DPCM 24 ottobre 2020 con il quale sono state disposte nuove ed ulteriori restrizioni ai fini della riduzione del contagio da Covid 19.
- Considerato l'incremento dei casi di Covid 19 all'interno del territorio comunale;
- Considerato la necessità di prevenire il diffondersi del contagio, adottando misure anti assembramento, incentivando il rispetto del distanziamento e dell'uso dei dispositivi di prevenzione delle vie respiratorie;
- Visti l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto Comunale

ORDINA

1. A far data dal 26 ottobre 2020 il ripristino di alcune condizioni di vendita e di accesso alle aree del mercato di via De Amicis e via Verdi come da precedenti ordinanze sindacali ed in particolare:
 - *Gli operatori titolari di posteggio potranno accedere al mercato non prima delle ore 7:30; scaricare ed allestire le attrezzature di vendita entro le ore 8:30; terminare le operazioni di vendita entro le ore 13:00; sgomberare l'area entro le ore 14:00;*
 - *L'utenza non potrà accedere al mercato prima delle ore 8:30.*
 - *Delimitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;*



- *Accesso all'area mercato di un numero massimo contemporaneo di 100 persone per via De Amicis e 60 persone per via Verdi oltre agli operatori commerciali e al personale di servizio.*
- *L'accesso è consentito preferibilmente ad un solo componente per nucleo familiare,*
- *L'accesso e l'uscita dell'area mercatale verranno sorvegliati da personale volontario dell'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo Alpini Limite Pioltello Segrate e /o Associazione Nazionale Carabinieri Segrate.*
- *in ingresso, da parte di personale addetto dell'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Alpini Limite Pioltello Segrate e/o Associazione Nazionale Carabinieri Segrate , si procederà, mediante idonee strumentazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, alla misurazione della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;*
- *Rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
- *Allestire i banchi di vendita e prevedere l'accesso del pubblico esclusivamente sul fronte principale degli stessi, conseguentemente inibire l'accesso laterale ai banchi;*
- *Distanziare lateralmente i banchi di almeno 1 metro;*
- *Intercludere con nastro bicolore o altri sistemi di inibizione, le aree laterali fra banchi al fine di evitare l'accesso dei clienti;*
- *Pulire e igienizzare attrezzature e banchi di vendita prima delle operazioni di vendita;*
- *Utilizzare mascherine e guanti;*
- *Mettere a disposizione dei clienti, sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;*
- *Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche durante le operazioni di carico e scarico;*
- *Mettere a disposizione dei clienti guanti monouso in caso di vendita di prodotti che possono essere scelti toccando in autonomia la merce;*
- *Vietare la prova di indumenti;*
- *Vietare la concentrazione di clienti nella fase di attesa, facendo rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;*
- *Vietare la vendita di beni usati.*



2. A far data dal 28/10/2020 che l'accesso agli uffici comunali avvenga in maniera contingentata adottando da parte dei Dirigenti responsabili dei servizi le misure necessarie ad evitare gli assembramenti e a garantire il distanziamento, privilegiando, dove possibile l'accesso su appuntamento;
3. A far data dal 26/10/2020 la **chiusura** dei Centri Civici del territorio Comunale (*Cascina Nuova, Centro Civico di Milano2, Centro Civico di Redecesio, Centro Civico di Rovagnasco, Centro Culturale Verdi, Centro Civico di San Felice, aula corsi ex ITC Mattioli, spazio di via Mazzini, Salone Cascina Ovi, Immobile di Via Pacinotti, spazio associazioni MI2 Nord, Ala associazioni milano2 nord*) relativamente a:
 - locali adibiti a riunioni, congressi, meeting, conferenze etc;
 - locali adibiti a sedi associative
 - sala studenti di San Felice

DA ATTO CHE

- la celebrazione di matrimoni/unioni civili potranno svolgersi presso l'Auditorium Borsari del centro civico Giuseppe Verdi e presso il Salone di Cascina Ovi, nel rispetto dei divieti di cui al DPCM 24 ottobre e relativi protocolli e linee guida;
- le aule di musica del centro civico Giuseppe Verdi e altre aule restano fruibili solo per lo svolgimento delle lezioni individuali e per lo svolgimento di prove e lezioni bandistiche esclusivamente strumentali;
- le aule 2 e 3 di Cascina Commenda (60 mq.) restano fruibili per un massimo di 15 persone mentre l'aula corsi dell'ex ITC Mattioli Inferiore (36 mq) resta fruibile per un massimo di 9 persone in quanto i gestori possono garantire il rispetto dei protocolli anti-contagio sul distanziamento interpersonale;
- le sale concesse a Enti Religiosi (chiesa de Buon Pastore e Tempio Ebraico) sono utilizzabili solo per la realizzazione delle funzioni religiose nel rispetto dei protocolli specifici;
- sono autorizzate le attività di interesse sociale concordate con l'Amministrazione Comunale (es. Misericordia)

DISPONE

4. la trasmissione della presente ordinanza:

a) al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Segrate al fine della verifica e rispetto dei dispositivi ivi contenuti;

b) al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;

c) agli uffici comunali per l'attuazione di loro competenza;

d) alla Prefettura di Milano;

SI RISERVA



Città di Segrate

Di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35 e s.m.i.

La presente ordinanza rimarrà in vigore fino al 15 novembre 2020 salvo successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL SINDACO
Paolo Giovanni Micheli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. 07/03/2005)